

ALLEGATO 1 DEL MODULO DI DOMANDA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COGNOME E NOME:

NATO/A A: PROV: IL:

RESIDENTE NEL COMUNE DI: PROV:

INDIRIZZO:

CODICE FISCALE:

IN QUALITA' DI: TITOLARE LEGALE RAPPRESENTANTE

DELL'IMPRESA:

ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA AL N.

INDIRIZZO PEC:

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

■ che l'impresa rientra nelle dimensioni di PMI come definite nell'allegato I al Reg. UE n. 651/2014 ed è:

micro impresa piccola impresa media impresa

DATI RELATIVI AGLI ULTIMI DUE ESERCIZI CHIUSI'	ANNO	ANNO
Numero dipendenti (unità lavorative annue)		
Fatturato (in migliaia di Euro)		
Totale bilancio (in migliaia di Euro)		

■ che l'impresa ha sede legale e operativa in Italia;

■ che l'impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle Imprese ed attiva;

■ che l'impresa non è in stato di liquidazione o scioglimento e non è sottoposta a procedure concorsuali;

■ che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);

■ di non aver beneficiato o beneficiare di altri aiuti di Stato o de minimis per le stesse spese rendicontate con il presente bando;

■ che non sussistono procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;

■ che l'impresa richiedente e le imprese fornitrici dei servizi oggetto della domanda di agevolazione, i cui costi rientrano tra le spese ammissibili, non si trovano in rapporto di controllo/collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero non sussiste, tra l'impresa richiedente e le imprese fornitrici, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;

■ che l'impresa richiedente, in relazione ai servizi oggetto della domanda di agevolazione, non ha usufruito e non usufruirà di servizi erogati da amministratori o soci dell'impresa stessa o loro prossimi congiunti² o da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente;

■ che l'impresa richiedente è in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

■ che nei confronti dei lavoratori dipendenti sono osservate le norme in materia contributiva, contrattuale e di sicurezza sul lavoro;

■ di essere a conoscenza che nel caso in cui l'impresa non risulti in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali ed esistano inadempienze in atto e rettifiche notificate, contestate e non pagate, la Camera di Commercio tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il versamento direttamente agli Enti previdenziali e/o assicurativi creditori dell'impresa come previsto dal D.L.21/06/2013 n.69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L.9/8/2013 n.98;

■ che l'impresa è iscritta ai seguenti Enti previdenziali e/o assicurativi:

I.N.P.S.	N. <input type="text"/>	Sede di <input type="text"/>
I.N.A.I.L.	N. <input type="text"/>	Sede di <input type="text"/>

Tipologia d'impresa:

- datore di lavoro;
- lavoratore autonomo/impresa individuale;
- gestione separata-committente/associante;
- gestione separata-titolare di reddito da lavoro autonomo di arte e professione.

■ che l'impresa (barrare l'opzione che ricorre):

- non ha dipendenti;
- che ha dipendenti e il C.C.N.L. applicato nei confronti del proprio personale dipendente è il seguente:

■ di autorizzare la Camera di Commercio a richiedere agli Enti competenti il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

■ di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse ai sensi dei Regolamenti UE n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 511 del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014), in base ai quali l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un'impresa unica³ non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100.000 nel settore trasporto di merci su strada)⁴.

A tal fine pertanto dichiara:

A) che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa inizia il e termina il

B) che l'impresa richiedente (barrare l'opzione che ricorre):

- non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese
- controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:

- è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:

C) che l'impresa richiedente, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti (barrare l'opzione che ricorre):

- non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;
- è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni

D) che l'impresa richiedente, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni (barrare l'opzione che ricorre):

- non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;
 ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito⁵:

IMPRESA BENEFICIARIA ⁶	REGOLAMENTO COMUNITARIO	DATA CONCESSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ENTE CONCEDENTE	IMPORTO DELL'AIUTO	
					CONCESSO	EROGATO A SALDO
TOTALE						

E) Degli aiuti sopra elencati sono imputabili all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi. Tale imputazione è dimostrabile attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi (barrare l'opzione che ricorre):

- nessuno
 i seguenti aiuti:

IMPRESA BENEFICIARIA	REGOLAMENTO COMUNITARIO	DATA CONCESSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ENTE CONCEDENTE ⁷	IMPORTO DELL'AIUTO	
					CONCESSO	EROGATO A SALDO ⁸
TOTALE						

- di aver letto l'Informativa allegata al bando di contributi e di accettarne il contenuto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati);
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a), del Regolamento UE 679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" il trattamento dei dati per la finalità di effettuazione di rilevazioni e sull'impatto e l'efficacia delle attività previste dal Bando, anche in termini di customer satisfaction;
- di essere a conoscenza che, in attuazione del DPR n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. in materia di dichiarazioni sostitutive, la Camera di Commercio è tenuta ad effettuare, a campione, controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà contenute nelle domande di agevolazione;
- di essere a conoscenza del fatto che, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili dall'Ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne potrà dare comunicazione all'interessato per la regolarizzazione o completamento e che, qualora da un controllo successivo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

LUOGO	DATA	FIRMA
IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE		

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

La CCIAA Riviere di Liguria - ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1 e 14, paragrafo 1 del GDPR- Regolamento UE 2016/679 - informa di quanto segue. Finalità del trattamento: i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto. La mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità dell'istanza. La base giuridica del trattamento risiede nello svolgimento di una procedura a fronte di richiesta dell'interessato.

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dalla Camera di Commercio in qualità di titolare del trattamento e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d'ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre comunicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990). Non è previsto trasferimento di dati personali all'estero.

Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura e per un successivo periodo pari a 5 anni.

L'interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo (il Garante della Privacy). Il presente trattamento non comporta processi decisionali automatizzati. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di Liguria-Imperia La Spezia Savona, Codice fiscale 01704760097, con sede legale in Via Quarda Superiore 16 -17100 Savona e sedi operative in Via Quarda Superiore 16 -17100 Savona, Via Tommaso Schiva 19 -18100 Imperia, Piazza Europa 16 -19124 La Spezia. Dati contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it

NOTE ED ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

- 1** In caso di impresa non autonoma si deve tener conto anche dei dati delle imprese ad essa associate o collegate come previsto dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e s.m.i.
- 2** Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile).
- 3** Come individuare il beneficiario: il concetto di "controllo" e l'impresa unica. Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) da una stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che, nel rilasciare la dichiarazione de minimis, si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica". Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

L'art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE stabilisce quanto segue:

Ai fini del presente regolamento, s'intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, sono prese in considerazione singolarmente.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di "un'impresa unica" così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Qualora esistano rapporti di collegamento con altre imprese, il legale rappresentante dell'impresa richiedente dovrà farsi rilasciare, dai legali rappresentanti di queste, idonee dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime de minimis ottenuti nel triennio di riferimento da ciascuna di esse. Tali dichiarazioni dovranno essere rese (obbligatoriamente) secondo il "Modulo di Dichiarazione de minimis impresa controllata/controllante" – Allegato 2.

Si richiama l'attenzione dei dichiaranti sul fatto che attualmente ogni ente è tenuto a registrare gli aiuti concessi sul Registro Nazionale Aiuti (Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115 - G.U. 28 luglio 2017 n. 175) previo svolgimento di alcune verifiche propedeutiche il cui esito positivo è condizione vincolante ai fini della concessione. Con riguardo agli aiuti de minimis, il sistema identifica gli aiuti a livello di "impresa unica". Le visure generate dal Registro costituiranno riscontro delle dichiarazioni rese dalle imprese. A tale fine si raccomanda la previa consultazione degli aiuti concessi all'impresa richiedente e registrati nel Registro Nazionale Aiuti (www.rna.gov.it), consultando la sezione trasparenza/aiuti individuali.

4 Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime de minimis è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti de minimis ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che, se con la concessione riferita al presente bando, fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

5 Nel prospetto devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in de minimis ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso. Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti de minimis; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti de minimis ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell' "impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg. 1407/2013/UE) tutti gli aiuti de minimis accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Esempio:

- all'impresa A sono stati concessi 80.000,00 € in de minimis nell'anno 2018;

- all'impresa B sono stati concessi 20.000,00 € in de minimis nell'anno 2018.

Nell'anno 2019 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A + B)

Nell'anno 2019 il soggetto (A + B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000,00 €. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammontano ad un totale di 100.000 €.

Qualora l'impresa (A + B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2020, dovrà dichiarare che le sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000,00 €

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti de minimis ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

- 6 Si tratterà di un'impresa diversa da quella richiedente nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con l'impresa richiedente, da operazioni di fusione o acquisizione.
- 7 Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, CCIAA, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.).
- 8 Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna "concesso" in due circostanze: a) quando l'erogato a saldo sarà ridotto rispetto alla concessione originaria; b) quando l'impresa richiedente sia stata oggetto di scissione ed una parte dell'aiuto sia imputabile all'impresa scissa.